

Atto n. 05/06

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA
SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS NUOVI
(DELIBERAZIONE 18 MARZO 2004, N. 40/04)**

Documento per la consultazione

1 marzo 2006

Premessa

Il presente documento per la consultazione formula proposte di modifica ed integrazione al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n.40/04 ai fini di una sua semplificazione.

Le proposte contenute nel presente documento tengono conto di quanto disposto in tema di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas in precedenti provvedimenti dell'Autorità, dei contributi raccolti mediante l'attività del Gruppo di lavoro per la semplificazione della deliberazione n. 40/04, istituito ai sensi della deliberazione 20 settembre 2005 n. 192/05, nonché degli esiti dell'istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della medesima deliberazione n. 192/05.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 7 aprile 2006.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263 (Segreteria Direzione consumatori e qualità del servizio)
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it**

INDICE

1. Introduzione	3
2. Gli obiettivi delle proposte di integrazione e modifica	4
3. Sintesi delle proposte di integrazione e modifica	5
4. Le regole generali in tema di accertamento documentale	8
5. La semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04	9
6. Il flusso delle informazioni	11
7. I principali momenti di comunicazione	13
8. I tempi di attivazione della fornitura	14
9. I casi di negazione e di sospensione della fornitura	16
10. I corrispettivi	17
11. Il ruolo di controllo del Comune	18
12. Il ruolo degli accertatori	19
13. Il canale di contatto tra il distributore e l'installatore	19
14. Ulteriori proposte di integrazione e modifica	20
15. I tempi di attuazione	20
Appendice 1 - Versione preliminare delle modifiche al regolamento	22
Appendice 2 – Nuovi allegati A, B ed E	33
Appendice 3 – Schema del flusso delle informazioni	37
Appendice 4 – Nuovi allegati F e G	39

1. Introduzione

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con la deliberazione 18 marzo 2004 n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04) ha emanato, sulla base della legge 14 novembre 1995, n. 481, il regolamento che disciplina le attività di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas.
- 1.2 Successivamente all'entrata in vigore del provvedimento l'Autorità, in accoglimento di alcune richieste di semplificazione e differimento pervenute da associazioni di esercenti e da altri soggetti, ha emanato le deliberazioni 22 luglio 2004 n. 129/04 e 15 marzo 2005 n. 43/05 con le quali ha apportato modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 40/04, tra cui il differimento al 30 giugno 2005 del termine di applicazione delle norme transitorie (utilizzo del solo allegato E per l'attivazione della fornitura) consentendo in tal modo di avviare gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza nuovi a partire dall'1 luglio 2005.
- 1.3 Nonostante l'ampio periodo di tempo concesso a tutti i soggetti interessati per una adeguata preparazione ai fini dell'attuazione della deliberazione n. 40/04, successivamente all'1 luglio 2005 sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni sia telefoniche sia scritte da parte di clienti finali di disagi subiti in fase di attivazione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del provvedimento. Nell'agosto e nei primi giorni di settembre del 2005 sono comparsi inoltre articoli su giornali anche di rilevanza nazionale che denunciavano le notevoli difficoltà da parte di alcuni clienti finali ad ottenere in tempi ragionevoli l'attivazione della fornitura di gas.
- 1.4 L'Autorità ha provveduto quindi a convocare d'urgenza in data 14 settembre 2005 le associazioni di categoria dei distributori, dei venditori di gas e degli installatori per una verifica dello stato di attuazione della deliberazione n. 40/04 e per individuare modalità anche provvisorie di superamento delle criticità segnalate.
- 1.5 A seguito degli ulteriori elementi raccolti sia nella riunione di cui sopra sia nelle note scritte inviate dalle stesse associazioni, l'Autorità ha provveduto ad emanare d'urgenza la deliberazione 20 settembre 2005 n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05) con la quale:
 - a) ha introdotto norme transitorie di semplificazione per l'attivazione degli impianti di utenza nuovi valide fino al 30 settembre 2006;
 - b) ha posticipato all'1 aprile 2007 e all'1 ottobre 2007 l'avvio degli accertamenti rispettivamente sugli impianti di utenza modificati o riattivati e sugli impianti di utenza in servizio;
 - c) ha avviato una istruttoria conoscitiva per accertare l'adeguatezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l'attuazione della deliberazione n. 40/04 (di seguito: istruttoria conoscitiva);
 - d) ha istituito un Gruppo di lavoro (al quale partecipano il Ministero delle attività produttive, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas, le associazioni dei distributori e dei venditori di gas, le associazioni degli installatori, gli Ordini ed i Collegi professionali) finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni alla deliberazione n. 40/04.

- 1.6 Il Resoconto dell'istruttoria conoscitiva sull'attuazione della deliberazione n. 40/04, approvato e pubblicato con la deliberazione 27 febbraio 2006, n. 42/06, ha evidenziato che l'attuazione del regolamento emanato dall'Autorità ha prodotto effetti significativi: benché la quasi totalità dei distributori abbia dato piena attuazione alla deliberazione n. 40/04 per l'attivazione degli impianti di utenza nuovi solo a far data dall'1 luglio 2005, oltre 77.000 impianti di utenza a gas nuovi sono stati accertati con esito positivo, a fronte di poco più di 7.000 con esito negativo, comportando quindi per un elevato numero di impianti di utenza la verifica della completezza e della conformità della documentazione di corredo prevista dalla legislazione vigente in tema di sicurezza (vedi tabella 1).

Tabella 1 – Riepilogo dei dati relativi alla deliberazione n. 40/04 comunicati dai distributori – Anno termico 2004-2005

Tipologia dell'impianto di utenza	N. di richieste con accertamento positivo	N. di richieste con accertamento negativo	N. degli impianti con più di un accertamento
≤ 34,8 kW	71.515	6.616	5.605
> 34,8 kW e ≤ 116 kW	3.528	462	547
> 116 kW	2.266	107	61
Totale	77.309	7.185	6.213

- 1.7 Il Gruppo di lavoro, avviato in data 3 novembre 2005, ha concentrato la propria attività sull'individuazione di possibili semplificazioni di quanto previsto dalla deliberazione n. 40/04 per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza nuovi. I partecipanti al Gruppo di lavoro hanno consentito, anche con l'invio di importanti contributi scritti (da parte di Anigas, Assisat, Assogas, Casa Artigiani, Cig, Cna, Confartigianato, Federestrattiva e FederUtility), di individuare i temi cruciali per una significativa semplificazione del regolamento emanato dall'Autorità.

2. Gli obiettivi delle proposte di integrazione e modifica

- 2.1 L'Autorità ha avviato la presente consultazione con lo scopo di adottare un provvedimento che semplifichi il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione n. 40/04, consentendo il superamento delle residue criticità riscontrate senza snaturarne i principi e l'impostazione originaria.
- 2.2 La presente consultazione formula proposte limitatamente agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi; l'Autorità potrà avviare, anche sulla base degli ulteriori contributi del Gruppo di lavoro, successive consultazioni relative a possibili modifiche e semplificazioni degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas riattivati e modificati o in servizio.

3. Sintesi delle proposte di integrazione e modifica

3.1 Il presente documento per la consultazione propone integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 40/04 sui seguenti aspetti relativi all'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi:

- le regole generali in tema di accertamento documentale (paragrafo 4);
- la semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 (paragrafo 5);
- il flusso delle informazioni (paragrafo 6);
- i principali momenti di comunicazione (paragrafo 7);
- i tempi di attivazione della fornitura (paragrafo 8);
- i casi di negazione e di sospensione della fornitura (paragrafo 9);
- i corrispettivi (paragrafo 10);
- il ruolo di controllo del Comune (paragrafo 11);
- il ruolo degli accertatori (paragrafo 12);
- il canale di contatto tra il distributore e l'installatore (paragrafo 13).

3.2 Per quanto riguarda le regole generali in tema di accertamento documentale si propone di:

- a) confermare che l'attivazione della fornitura debba avvenire di norma solo dopo che sia stato effettuato l'accertamento documentale con esito positivo;
- b) ribadire in maniera ancora più esplicita nel regolamento che l'accertamento può essere effettuato solo una volta che sia pervenuta al distributore la documentazione completa e siano state superate le eventuali incompletezze formali;
- c) prevedere che l'accertamento debba essere effettuato solo se è pervenuta al distributore la documentazione completa entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore;
- d) stabilire che, nel caso in cui non sia pervenuta al distributore la documentazione completa entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione della fornitura, il distributore classifichi l'accertamento come impedito; in tal caso il distributore attiva la fornitura di gas a condizione che gli siano pervenuti almeno gli allegati A e B firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore, corredati, nei casi previsti, da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale riportante tali requisiti.

3.3 Relativamente alla semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 l'Autorità propone di ridurre a due i moduli da utilizzare per l'attivazione della fornitura e di prevedere:

- a) un nuovo modulo A (sostitutivo dei precedenti A e C) che riporti in testa un riquadro contenente alcuni dati da precompilare da parte del venditore e l'obbligo per il cliente finale di utilizzare esclusivamente il modulo A trasmessogli dal venditore;
- b) un nuovo modulo B (sostitutivo dei precedenti B e D) senza personalizzazioni ed integrato con una dichiarazione di rispetto dei criteri essenziali di sicurezza, con la possibilità per l'installatore di utilizzare anche

un modulo B diverso da quello trasmesso dal venditore purché conforme al modello B dell'Autorità;

- c) che l'installatore, in alternativa alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, possa allegare al modulo B una copia della visura camerale che riporta i requisiti stessi.

3.4 Per quanto riguarda il flusso delle informazioni il documento per la consultazione propone una procedura standardizzata ed obbligatoria relativa al flusso informativo connesso all'attivazione della fornitura di gas per gli impianti di utenza nuovi ai quali si applica la deliberazione n. 40/04.

3.5 Nel documento per la consultazione vengono individuati i principali momenti di comunicazione nel processo di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza e si propone di definire:

- a) un nuovo allegato F alla deliberazione n. 40/04 che contenga l'informazione standardizzata ed obbligatoria sulla procedura da seguire per l'attivazione della fornitura di gas, che dovrà essere trasmesso al cliente finale insieme al preventivo per il nuovo allacciamento;
- b) un nuovo allegato G alla deliberazione n. 40/04 che contenga l'informazione standardizzata ed obbligatoria sulla procedura da seguire per l'attivazione della fornitura di gas, che dovrà essere trasmesso al cliente finale in occasione dell'invio degli allegati A e B a seguito della richiesta di attivazione della fornitura.

3.6 Per quanto riguarda i tempi di attivazione della fornitura l'Autorità propone di prevedere che il distributore:

- a) debba attivare la fornitura di gas, nel caso di esito positivo dell'accertamento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta;
- b) nel caso in cui non gli sia pervenuta tutta la documentazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore:
 - (i) attivi la fornitura di gas entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore a condizione che gli siano pervenuti almeno i moduli A e B, debitamente compilati e sottoscritti (e, nei casi previsti, copia del certificato di possesso da parte dell'installatore dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 o copia della visura camerale nella quale siano riportati i requisiti stessi);
 - (ii) attivi la fornitura di gas entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei moduli A e B, debitamente compilati e sottoscritti (e, nei casi previsti, copia del certificato di possesso da parte dell'installatore dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 o copia della visura camerale nella quale siano riportati i requisiti stessi), se pervenuti oltre i 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore.

3.7 Relativamente ai casi di negazione e di sospensione della fornitura si propone che:

- a) la negazione della fornitura debba essere limitata ai soli casi di esito negativo dell'accertamento e di mancato invio da parte del cliente finale dei nuovi allegati A e B (corredati, dove previsto, da una copia del certificato di possesso dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale che riporti gli stessi requisiti);

- b) la sospensione della fornitura sia limitata al solo caso di comunicazione al distributore da parte dell'installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità, fatti salvi, ovviamente, i casi di sospensione richiesti dal Comune o da altri enti competenti.
- 3.8 Per quanto riguarda i corrispettivi si propone di mantenere la possibilità, se pure residuale, di attivare la fornitura anche nei casi di accertamento impedito prevedendo altresì efficaci meccanismi che disincentivino il cliente finale a non inviare tutta la documentazione richiesta nei tempi previsti, impedendo in tal modo l'effettuazione dell'accertamento. Una prima forma di disincentivazione proposta consiste nel prevedere che, in caso di accertamento impedito, il distributore addebiti comunque al venditore l'intero importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento (40, 50 o 60 euro in funzione della portata termica complessiva dell'impianto di utenza); in tal caso, 15 euro sarebbero trattenuti dal distributore stesso a copertura dei costi sostenuti per la gestione della pratica mentre la differenza verrebbe versata dal distributore nel Conto per la qualità dei servizi gas presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico. Si propone inoltre di prevedere che il distributore segnali per iscritto al Comune territorialmente competente l'impossibilità di effettuare l'accertamento documentale per il mancato invio della documentazione completa da parte del cliente finale e la facoltà per il Comune di effettuare una verifica diretta sugli impianti di utenza con accertamento impedito con un contributo di 60 euro a carico del venditore che potrà addebitarlo al cliente finale.
- 3.9 Sul tema del ruolo di controllo del Comune il documento propone che il distributore, anziché alla Camera di Commercio, comunichi al Comune territorialmente competente, a cadenza semestrale, l'elenco degli impianti di utenza con accertamento negativo e/o impedito. Sarà poi il Comune, ove lo ritenga necessario a seguito della segnalazione del distributore e di una eventuale verifica sull'impianto di utenza, che comunicherà alla Camera di Commercio territorialmente competente i casi di mancato rispetto della legge n. 46/90.
- 3.10 Per quanto riguarda il ruolo degli accertatori si propone di prevedere nella deliberazione n. 40/04 un mandato esplicito al Comitato Italiano Gas per la predisposizione di linee guida per l'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas alle quali debbano attenersi obbligatoriamente gli accertatori. Tali linee guida dovrebbero individuare, nei casi in cui la legge n. 46/90 impone la predisposizione del progetto dell'impianto di utenza, se e in qual modo l'accertatore debba sottoporre ad accertamento il progetto stesso.
- 3.11 Relativamente al canale di contatto tra il distributore e l'installatore si ritiene opportuno non imporre l'obbligo, lasciando alla valutazione dei singoli distributori la decisione di istituire il canale stesso in funzione delle proprie scelte organizzative e gestionali, fermo restando che il distributore dovrà mettere in atto qualsiasi soluzione al fine di evitare inutili disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura.
- 3.12 Nei paragrafi seguenti il documento per la consultazione affronta separatamente ciascuno dei temi sopra elencati, propone altre modifiche su aspetti di maggior dettaglio e ipotizza i tempi di attuazione delle modifiche stesse.

4. Le regole generali in tema di accertamento documentale

- 4.1 La regolazione vigente stabilisce che, in via transitoria fino al 30 settembre 2006, il distributore possa attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza nuovo a condizione che gli siano pervenuti almeno gli allegati A o C firmati dal cliente finale e l'allegato B o D firmati dall'installatore; l'allegato B deve essere corredato del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90. Il cliente finale è comunque tenuto a completare l'invio della documentazione entro i 180 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura, pena la sospensione della fornitura stessa.
- 4.2 Dalle attività del Gruppo di lavoro è emerso che i distributori che hanno deciso di avvalersi delle modalità transitorie sopra indicate stanno riscontrato notevoli difficoltà ad ottenere il completamento della documentazione da parte del cliente finale, tanto che la maggioranza delle pratiche, ancorché non siano formalmente scaduti i termini massimi previsti, risulta a tutt'oggi in attesa di completamento. I distributori hanno inoltre segnalato che la gestione del processo di completamento della documentazione comporta un notevole aumento di complessità del flusso di comunicazione sia con il venditore sia con il cliente finale interessati.
- 4.3 Un'associazione degli installatori ha fatto altresì presente che il termine di 180 giorni per l'invio da parte del cliente finale di tutta la documentazione richiesta per l'accertamento è superiore alle reali necessità: il rischio è che ci si dimentichi la scadenza e che l'installatore, assorbito dal vortice del lavoro quotidiano, non trasferisca in tempo utile al cliente finale committente la documentazione necessaria per la chiusura della pratica.
- 4.4 Un'associazione dei distributori ha inoltre segnalato come le regole transitorie introdotte dalla deliberazione n. 192/05 si sono dimostrate utili per fronteggiare una situazione di emergenza, ma hanno portato a posticipare in molti casi l'eventuale esito negativo dell'accertamento con le conseguenti criticità derivanti dalla sospensione della fornitura dopo alcuni mesi in cui il cliente finale si era ormai abituato al servizio. Per tali motivi tale associazione dei distributori ha chiesto che le regole transitorie introdotte dalla deliberazione n. 192/05 non siano né confermate in via definitiva né prorogate oltre il 30 settembre 2006.
- 4.5 Sulla base degli elementi di cui sopra, l'Autorità ritiene che le disposizioni transitorie introdotte con la deliberazione n. 192/05, che hanno consentito il superamento delle criticità inizialmente manifestatesi, non debbano essere riconfermate nella stessa forma successivamente al 30 settembre 2006 poiché, pur garantendo l'attivazione della fornitura in tempi rapidi, non appaiono adeguate all'obiettivo di facilitare l'acquisizione da parte del distributore della documentazione completa da sottoporre ad accertamento, con il conseguente rischio per il cliente finale di vedersi sospendere la fornitura per un mero ritardo nell'invio della documentazione mancante.
- 4.6 L'Autorità intende peraltro riconfermare il principio che il distributore attivi la fornitura solo dopo avere effettuato l'accertamento documentale con esito positivo al fine di garantire che gli impianti vengano messi in servizio solo se sicuri per la pubblica incolumità. D'altro canto si ritiene necessario, come segnalato dai rappresentanti dei consumatori, definire tempi certi oltre i quali l'accertamento

debba essere considerato impedito per evitare che rimangano per lungo tempo in attesa di completamento presso il distributore pratiche di attivazione della fornitura incomplete. Al fine di contemperare le diverse esigenze espresse si propone quindi di:

- a) confermare che l'attivazione della fornitura debba avvenire di norma solo dopo che sia stato effettuato l'accertamento documentale con esito positivo;
- b) ribadire in maniera ancora più esplicita nel regolamento che l'accertamento può essere effettuato solo una volta che sia pervenuta al distributore la documentazione completa e siano state superate le eventuali incompletezze formali;
- c) prevedere che l'accertamento debba essere effettuato solo nel caso in cui sia pervenuta al distributore la documentazione completa entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore;
- d) stabilire che, nel caso in cui non sia pervenuta al distributore la documentazione completa entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione della fornitura, il distributore classifichi l'accertamento come impedito; in tal caso, il distributore attiva la fornitura di gas a condizione che gli siano pervenuti almeno gli allegati A e B firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore, corredati, nei casi previsti, da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale riportante tali requisiti (si rimanda al paragrafo successivo per le proposte di revisione dei moduli allegati alla deliberazione n. 40/04).

4.7 In merito a quanto indicato al precedente punto, lettera a), è importante ricordare come il distributore, anche in presenza di un accertamento documentale con esito positivo, all'atto dell'apertura del misuratore debba mettere in atto accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas a valle del punto di riconsegna del gas, come disposto dal comma 11.10 del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04. A tal fine gli Uffici dell'Autorità hanno già provveduto a segnalare al Comitato Italiano Gas la necessità di definire linee guida per l'attivazione della fornitura di gas che i distributori debbano attuare obbligatoriamente.

Spunto di consultazione Q.1: Le regole principali in tema di accertamento documentale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di regole principali di accertamento documentale? Se no, per quali motivi? Ritenete adeguato il termine di 20 giorni lavorativi trascorso il quale l'accertamento si consideri impedito?

5. La semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04

5.1 Le associazioni degli installatori hanno segnalato l'esigenza di evitare l'eccesso di personalizzazione della modulistica prevista dalla deliberazione n. 40/04 da parte dei distributori e dei venditori per evitare che un installatore si trovi ad operare con procedure diverse a seconda dell'esercente a cui si è rivolto il cliente finale, con il rischio di confusione o di difficoltà nella predisposizione della documentazione. Una associazione di installatori, in particolare, ha proposto di

unificare i quattro differenti moduli A, B, C e D in un solo modulo standard non personalizzabile.

- 5.2 D'altro canto le associazioni dei venditori e dei distributori di gas hanno ribadito la necessità, ai fini del regolare e tempestivo accesso alla rete di distribuzione di gas, di alcune personalizzazioni, tra cui in particolare l'apposizione da parte del venditore del codice del punto di riconsegna del gas (Pdr) sul modulo A inviato al cliente finale, senza le quali i tempi di perfezionamento delle pratiche di attivazione della fornitura si potrebbero allungare notevolmente.
- 5.3 Si è riscontrato un consenso generale sulla riduzione a due dei moduli da utilizzare per l'attivazione della fornitura, dei quali un nuovo allegato A, da compilarsi a cura del cliente finale, ed un nuovo allegato B, da compilarsi a cura dell'installatore, modificati in modo tale da poterli utilizzare sia per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della legge n. 46/90 sia per gli impianti esclusi.
- 5.4 Analogamente si è riscontrato un consenso generale sull'ipotesi formulata dalle associazioni degli installatori di consentire all'installatore di trasmettere, in alternativa ad una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, una copia della visura camerale che riporti i requisiti stessi.
- 5.5 Le associazioni dei distributori hanno richiesto di integrare l'allegato B con la dichiarazione da parte dell'installatore di avere verificato con esito positivo la tenuta dell'impianto, la conformità alle norme della ventilazione e dell'aerazione e l'idoneità dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad esso collegati; la proposta mira a far sì che, in caso di attivazione della fornitura in assenza della documentazione completa si acquisisca almeno una assunzione di responsabilità da parte dell'installatore sul rispetto dei criteri essenziali per la sicurezza ai fini della pubblica incolumità.
- 5.6 Le associazioni degli installatori, oltre a ribadire la necessità che il modulo che deve essere compilato e sottoscritto da parte dell'installatore sia totalmente privo di personalizzazioni in modo che lo stesso installatore lo possa reperire facilmente, anche scaricandolo dal sito dell'Autorità, hanno suggerito di prevedere in tale modulo una voce a se stante da barrare con la quale chiarire se l'impianto di utenza sia assoggettabile o meno alla legge n. 46/90.
- 5.7 L'Autorità concorda sull'opportunità di ridurre a due i moduli da utilizzare per l'attivazione della fornitura e, al fine di contemperare le esigenze espresse dai vari soggetti, propone di prevedere:
 - a) un nuovo modulo A (sostitutivo dei precedenti A e C) che riporti in testa un riquadro contenente alcuni dati da precompilare da parte del venditore e l'obbligo per il cliente finale di utilizzare esclusivamente il modulo A trasmessogli dal venditore;
 - b) un nuovo modulo B (sostitutivo dei precedenti B e D) senza personalizzazioni ed integrato con la dichiarazione di rispetto dei criteri essenziali di sicurezza;
 - c) che l'installatore, in alternativa alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, possa allegare al modulo B una copia della visura camerale che riporta i requisiti stessi, fermo restando che qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, il titolare o il legale rappresentante della ditta installatrice debba dichiarare, in calce alla

copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato.

- 5.8 Dal Gruppo di lavoro è emerso anche il rischio di fraintendimenti derivanti dall'utilizzare la stessa dicitura "Richiesta di attivazione della fornitura" sia per la richiesta di attivazione della fornitura inviata dal venditore al distributore per conto del cliente finale, sia per l'allegato A. Al fine di superare tale criticità, l'Autorità propone di modificare il titolo dell'allegato A in "Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas".
- 5.9 Per omogeneità con il nuovo modulo A, si propone infine una modifica nella sola intestazione anche per il modulo E, per il quale si conferma l'obbligo di assenza di qualsiasi personalizzazione da parte del distributore o del venditore.
- 5.10 I nuovi moduli A, B ed E proposti sono riportati in appendice 2.

Spunto di consultazione Q.2: La semplificazione degli allegati alla deliberazione

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di semplificazione degli allegati alla deliberazione? Se no, per quali motivi?

6. Il flusso delle informazioni

- 6.1 La regolazione vigente prevede alcuni margini di libertà per gli esercenti nella definizione dei flussi documentali tra i quali, ad esempio, la possibilità per il venditore di chiedere al cliente finale che invii direttamente al distributore la documentazione da sottoporre ad accertamento per l'attivazione della fornitura oppure che la restituisca al venditore stesso per il successivo inoltro al distributore.
- 6.2 La facoltà per gli esercenti di individuare modalità personalizzate di definizione dei flussi informativi da una parte ha concesso flessibilità al sistema ma dall'altra, come segnalato ad esempio dalle associazioni degli installatori e da alcune organizzazioni sindacali, ha generato in alcuni casi incertezza sull'allocazione delle responsabilità nelle varie fasi del processo e disomogeneità delle procedure da seguire da parte dei clienti finali.
- 6.3 Inoltre, come evidenziato dalle associazioni dei venditori di gas nelle osservazioni inviate al documento di consultazione dell'Autorità datato 30 novembre 2005 in materia di qualità dei servizi telefonici commerciali, i *call center* dei venditori di gas hanno ricevuto un elevato numero di telefonate relative all'attuazione della deliberazione n. 40/04 che ne hanno appesantito l'attività.
- 6.4 Per la rilevanza e la criticità del tema del flusso di informazioni all'interno del processo di attivazione della fornitura di gas, l'Autorità ha deciso di costituire in seno al Gruppo di lavoro un sottogruppo denominato "Comunicazione"; il sottogruppo ha provveduto ad esaminare in dettaglio alcuni casi aziendali al fine di ricostruire un flusso tipico di informazioni per l'attuazione della deliberazione n. 40/04 ed i momenti principali di comunicazione (si rimanda anche al paragrafo successivo).
- 6.5 Un passaggio particolarmente critico del processo di attivazione della fornitura è quello della trasmissione della documentazione da sottoporre ad accertamento; nell'ipotesi di definire un'unica soluzione obbligatoria sono state individuate le tre seguenti alternative:

- a) il cliente finale trasmette o consegna la documentazione al distributore;
- b) il cliente finale trasmette o consegna la documentazione al venditore che a sua volta la trasmette o consegna al distributore per conto del cliente finale;
- c) l'installatore trasmette o consegna la documentazione al distributore per conto del cliente finale.

La prima soluzione consente di ridurre i tempi di trasmissione della documentazione al distributore, unico soggetto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per la gestione della documentazione inviata ed in grado di individuare, senza ulteriori rinvii, la sua eventuale incompletezza. Inoltre tale soluzione consente di assicurare al cliente finale un aggiornamento costante sullo stato della sua pratica di attivazione della fornitura. Lo svantaggio della soluzione è costituito dal rischio che il cliente finale, normalmente non in possesso di conoscenze tecniche in tema di sicurezza dell'impianto di utenza, risulti non supportato da un soggetto con maggiore competenza specifica, quale ad esempio il venditore. O ancora il rischio che il distributore esegua con minore rapidità l'attivazione della fornitura di gas nel caso in cui il venditore del cliente finale che richiede l'attivazione della fornitura non sia il venditore collegato con il distributore.

La seconda soluzione dovrebbe assicurare al cliente finale il supporto del venditore nell'ipotesi in cui si creino difficoltà nell'attivazione della fornitura. Tuttavia l'istruttoria conoscitiva sull'attuazione della deliberazione n. 40/04 ha evidenziato il fatto che l'interposizione del venditore non ha portato particolari benefici al cliente finale nel caso di problemi tecnici, in quanto sovente il venditore si è limitato a trasmettere le informazioni ricevute dal distributore. Inoltre in questa soluzione si avrebbe un inevitabile allungamento dei tempi complessivi di trasmissione al distributore della documentazione da sottoporre ad accertamento.

La terza soluzione, infine, se da una parte consentirebbe di mettere immediatamente in contatto il distributore con un soggetto in possesso di specifiche competenze in tema di sicurezza degli impianti di utenza, dall'altra, presenterebbe lo svantaggio di allungare i tempi di trasmissione della documentazione come nella seconda soluzione, con il rischio aggiuntivo di una perdita di informazioni sullo stato della pratica da parte del cliente finale. Inoltre è solo il cliente finale ad avere un rapporto contrattuale con l'installatore, il quale non ha invece alcun rapporto contrattuale né con il distributore né con il venditore.

6.6 L'Autorità, sulla base delle considerazioni sopra esposte, al fine di eliminare le possibili incertezze sulla allocazione delle responsabilità nel processo di attivazione della fornitura e di favorire una corretta attuazione della deliberazione n. 40/04, propone di definire una procedura standardizzata ed obbligatoria relativa al flusso informativo connesso all'attivazione della fornitura di gas articolata nelle seguenti fasi:

- a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura di gas;
- b) il venditore richiede per via informatica al distributore l'attivazione della fornitura per conto del cliente finale, il codice del punto di riconsegna del gas (Pdr) ed il recapito al quale far pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento, dando nel contempo la propria ragione sociale e l'indirizzo e-mail al quale inviare le informazioni richieste;
- c) il distributore fornisce per via informatica al venditore i dati richiesti;

- d) il venditore compila la sezione dell'allegato A di propria pertinenza e lo fa pervenire al cliente finale, unitamente alla procedura per l'attivazione della fornitura definita dall'Autorità (nuovo allegato G alla deliberazione n. 40/04; vedi paragrafo successivo) e ad una copia dell'allegato B priva di qualsiasi personalizzazione;
- e) il cliente finale compila e firma l'allegato A ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e consegna l'allegato B all'installatore dell'impianto, affinché lo compili, lo firmi e glielo restituisca unitamente ai documenti richiesti dallo stesso allegato B (peraltro l'installatore può procurarsi per altra via l'allegato B, purché conforme a quello approvato dall'Autorità);
- f) il cliente finale invia o consegna al distributore la documentazione completa (allegati A e B, allegati previsti dal modulo B, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali o copia della visura camerale che riporta i requisiti stessi).

6.7 In aggiunta alla procedura di cui al precedente punto, al fine di coinvolgere comunque il venditore, l'Autorità propone di prevedere che, in caso di documentazione incompleta, il distributore invii la comunicazione scritta contenente l'indicazione della documentazione mancante oltre che al cliente finale anche al relativo venditore.

6.8 Infine, per ridurre il rischio di discriminazione da parte del distributore a favore del venditore collegato, l'Autorità propone di integrare il regolamento con l'obbligo per il distributore di monitorare i tempi medi annui di attivazione della fornitura tra i diversi venditori e di comunicare all'Autorità i casi nei quali il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura per i clienti finali di un venditore risulti superiore del 20% rispetto a quello del venditore collegato, dandone le motivazioni.

6.9 Come suggerito dal sottogruppo "Comunicazione", le proposte dell'Autorità di cui al punto precedente sono tradotte graficamente nei diagrammi di flusso riportati in appendice 3.

Spunto di consultazione Q.3: Il flusso delle informazioni

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di flusso delle informazioni? Se no, per quali motivi?

7. I principali momenti di comunicazione

7.1 Da più parti è stato segnalato come un'adeguata e tempestiva gestione dei flussi comunicativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas sia fondamentale per il corretto svolgimento delle attività e per la tutela del cliente finale.

7.2 Il sottogruppo "Comunicazione" ha individuato i seguenti momenti critici di comunicazione:

- a) informazioni sulla procedura da seguire per la successiva attivazione della fornitura da fornire al cliente finale, direttamente dal distributore o tramite il venditore, contestualmente al preventivo per la realizzazione dell'allacciamento;

- b) invio dei moduli di cui alla deliberazione n. 40/04 da parte del venditore al cliente finale che ha richiesto l'attivazione della fornitura;
- c) comunicazione di incompletezza della documentazione da parte del distributore con l'indicazione dei documenti mancanti e delle conseguenze in caso di mancata trasmissione degli stessi nei tempi previsti;
- d) comunicazione di esito negativo dell'accertamento da parte del distributore al cliente finale tramite il venditore;
- e) comunicazione al Comune territorialmente competente dei casi di accertamento impedito (al riguardo si rimanda al successivo paragrafo 10.5).

7.3 L'Autorità ritiene che al fine di garantire l'univocità e la chiarezza delle informazioni fornite al cliente finale sia opportuno definire almeno:

- a) un nuovo allegato F alla deliberazione n. 40/04 che contenga l'informazione standardizzata ed obbligatoria sulla procedura da seguire per l'attivazione della fornitura di gas, che dovrà essere trasmesso al cliente finale insieme al preventivo per il nuovo allacciamento;
- b) un nuovo allegato G alla deliberazione n. 40/04 che contenga l'informazione standardizzata ed obbligatoria sulla procedura da seguire per l'attivazione della fornitura di gas che dovrà essere trasmessa al cliente finale in occasione dell'invio degli allegati A e B a seguito della richiesta di attivazione della fornitura.

L'Autorità non ritiene invece opportuno standardizzare gli altri momenti critici di comunicazione in quanto potrebbero risentire di diverse soluzioni organizzative adottate dagli esercenti.

7.4 In appendice 4 sono riportati i nuovi allegati F e G.

<p>Spunto di consultazione Q.4: I principali momenti di comunicazione</p>
--

<p><i>Condividete le proposte dell'Autorità sui principali momenti di comunicazione? Se no, per quali motivi? Ritenete che ci siano altri momenti di comunicazione critici?</i></p>

8. I tempi di attivazione della fornitura

8.1 Come emerso dalle attività del Gruppo di lavoro, e segnalato in particolare dalle associazioni dei consumatori, è necessario garantire tempi certi e massimi per le attività di accertamento e per l'attivazione della fornitura.

8.2 Per quanto riguarda gli accertamenti, come illustrato nei precedenti paragrafi, l'Autorità ritiene che l'accertamento documentale possa essere di norma effettuato dal distributore entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore (cioè dalla data in cui il distributore riceve per via informatica dal venditore la richiesta del codice del punto di riconsegna del gas e del recapito al quale far pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento). Ciò ovviamente a condizione che il cliente finale faccia pervenire al distributore in modo tempestivo ed in un'unica soluzione tutta la documentazione richiesta per l'accertamento.

8.3 D'altra parte si ritiene che, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione n. 168/04 per il tempo massimo di attivazione della fornitura da parte del distributore, non si debba concedere al distributore più di 10 giorni lavorativi dal ricevimento di

tutta la documentazione, per l'effettuazione dell'accertamento e la conseguente attivazione della fornitura in caso di esito positivo dell'accertamento stesso.

8.4 Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'Autorità propone, ferma restando la disciplina degli indennizzi automatici prevista dalla deliberazione n. 168/04, di prevedere che il distributore:

- a) debba procedere all'accertamento della documentazione solo a condizione che essa gli sia pervenuta entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore;
- b) debba attivare la fornitura di gas, nel caso di esito positivo dell'accertamento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta;
- c) nel caso in cui non gli sia pervenuta tutta la documentazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore:
 - (i) attivi la fornitura di gas entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore a condizione che gli siano pervenuti almeno i moduli A e B, debitamente compilati e sottoscritti (e, ove previsto, copia del certificato di possesso da parte dell'installatore dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 o copia della visura camerale nella quale siano riportati i requisiti stessi);
 - (ii) attivi la fornitura di gas entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei moduli A e B, debitamente compilati e sottoscritti (e, ove previsto, copia del certificato di possesso da parte dell'installatore dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 o copia della visura camerale nella quale siano riportati i requisiti stessi), se pervenuti oltre i 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore;
- d) nei casi indicati alla precedente lettera c) non effettui l'accertamento documentale sulla documentazione pervenuta eventualmente dopo più di 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore.

8.5 Le proposte dell'Autorità prevedono quindi che il caso individuato dalla lettera c) del precedente punto (attivazione della fornitura di gas in presenza dei soli moduli A e B, debitamente compilati e sottoscritti e, ove previsto, di copia del certificato di possesso da parte dell'installatore dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 o di copia della visura camerale nella quale siano riportati i requisiti stessi) sia classificato dal distributore come accertamento impedito. Poiché in tali casi il cliente finale utilizza il gas anche se il distributore non è stato in grado di effettuare l'accertamento della documentazione, si ritiene necessario che il distributore provveda tempestivamente a darne informazione al Comune territorialmente competente e al cliente finale, che verrebbe in tal modo informato del costo di 60 euro per l'eventuale verifica diretta da parte del Comune del suo impianto di utenza (vedi successivo punto 10.5). Inoltre, per evitare che in tali casi il cliente finale o risulti disinformato o non sia adeguatamente supportato dal proprio venditore, si propone che quest'ultimo nel caso di un cliente con accertamento impedito riporti nella prima bolletta utile la dicitura obbligatoria "Le segnaliamo che il suo impianto di utenza è stato attivato senza che il distributore abbia potuto accertare la documentazione di legge. Di ciò è stato informato il suo Comune che potrebbe effettuare la verifica diretta del suo impianto con un costo a suo carico di 60 euro".

- 8.6 Sulla base delle proposte indicate al punto precedente e tenuto conto di quanto già disposto dalla deliberazione n. 168/04, dalla data di richiesta di attivazione della fornitura di gas del cliente finale al venditore alla data di attivazione della fornitura trascorreranno, nei casi più frequenti, meno di 33 giorni lavorativi derivanti da:
- a) massimo 3 giorni lavorativi impiegati dal venditore per trasmettere al distributore la richiesta di attivazione (vedi comma 34.4 del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04);
 - b) massimo 20 giorni lavorativi per il ricevimento da parte del distributore di tutta la documentazione da sottoporre ad accertamento (nell'ipotesi che il distributore provveda in giornata a rispondere alla richiesta di attivazione ricevuta dal venditore con l'invio allo stesso del codice del punto di riconsegna del gas (Pdr) e del recapito al quale far pervenire la documentazione);
 - c) massimo 10 giorni lavorativi per procedere all'attivazione della fornitura, nel caso di esito positivo dell'accertamento.

Spunto di consultazione Q.5: I tempi di attivazione della fornitura

Condividete le proposte dell'Autorità sui tempi di attivazione della fornitura.? Se no, per quali motivi?

9. I casi di negazione e di sospensione della fornitura

- 9.1 La regolazione vigente stabilisce che il distributore neghi l'attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza nuovo nel caso di accertamento negativo oppure, in via transitoria fino al 30 settembre 2006, nel caso in cui non gli siano pervenuti almeno gli allegati A o C firmati dal cliente finale e l'allegato B, corredato del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore, o D firmati dall'installatore. Il distributore deve altresì sospendere una fornitura già attivata nel caso in cui il cliente finale non completi, nei tempi previsti dal regolamento, l'invio di tutta la documentazione prevista dalla legge n. 46/90 o del modello ministeriale per la dichiarazione di conformità dal quale si evinca l'esito positivo delle prove di sicurezza e funzionalità.
- 9.2 L'Autorità, condividendo la posizione espressa anche dal Gruppo di lavoro di negare l'attivazione della fornitura nei casi di effettivo rischio per la pubblica incolumità, ritiene che la negazione della fornitura debba essere limitata ai soli casi di:
- a) accertamento negativo della documentazione;
 - b) mancato invio da parte del cliente finale dei nuovi allegati A e B corredati, dove previsto, da una copia del certificato di possesso dei requisiti tecnico professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale che riporti gli stessi requisiti.
- 9.3 Per quanto riguarda la sospensione di una fornitura già attivata si è registrato un consenso generale sulla necessità di semplificare le disposizioni attuali che espongono il cliente finale al rischio di vedersi interrompere l'erogazione di gas per una mera dimenticanza nell'invio della documentazione completa o del modello ministeriale per la dichiarazione di conformità.
- 9.4 L'Autorità, al fine di superare le criticità sopra evidenziate e nell'ottica di favorire il rafforzamento del ruolo degli installatori, propone che la sospensione della

fornitura sia limitata al solo caso di comunicazione al distributore da parte dell'installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità, fatti salvi, ovviamente, i casi di sospensione richiesti dal Comune o da altri enti competenti. Di conseguenza, una volta attivata la fornitura, non si ritiene più necessario l'invio da parte del cliente finale al distributore né del modello ministeriale per la dichiarazione di conformità, dal quale si evinca l'esito positivo delle prove di sicurezza e funzionalità, né della documentazione aggiuntiva rispetto ai moduli A e B e, ove richiesto, di copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali o della visura camerale che riporti i requisiti stessi.

Spunto di consultazione Q.6: I casi di negazione e di sospensione della fornitura

Condividete le proposte dell'Autorità relativamente ai casi di negazione e di sospensione della fornitura? Se no, per quali motivi?

10. I corrispettivi

- 10.1 Una associazione di distributori e di venditori di gas ha segnalato l'importanza di prevedere, dopo il 30 settembre 2006, l'attivazione della fornitura solo dopo l'accertamento con esito positivo della documentazione. L'associazione stessa si è dichiarata pertanto contraria a consentire l'attivazione della fornitura nei casi di accertamento impedito perché ritiene che tale meccanismo rischi di vanificare i notevoli risultati riscontrati nell'incremento delle pratiche compilate correttamente rispetto al periodo iniziale e nell'accrescimento raggiunto a livello nazionale del bagaglio tecnico dei soggetti coinvolti nel processo. Inoltre l'associazione ritiene che in tal modo si possa favorire il comportamento non virtuoso di chi, a fronte di documentazione non completa, ottiene comunque l'attivazione della fornitura.
- 10.2 Un'altra associazione di distributori e di venditori di gas, invece, pur condividendo il principio che in generale l'attivazione della fornitura debba avvenire solo dopo l'accertamento con esito positivo della documentazione, ha evidenziato il rischio che, se pure per un numero limitato di casi, si ripeta la situazione di emergenza che ha originato la deliberazione n. 192/05. Tale associazione ha quindi richiesto il mantenimento della possibilità di attivare la fornitura anche nei casi di accertamento impedito.
- 10.3 L'Autorità, al fine di contemperare le due diverse posizioni, ritiene che da una parte si debba mantenere la possibilità, se pure residuale, di attivare la fornitura anche nei casi di accertamento impedito, dall'altra, debbano essere previsti efficaci meccanismi che disincentivino il cliente finale ad impedire l'accertamento mediante il mancato invio della documentazione completa. L'Autorità ritiene inoltre che gli accertamenti impediti debbano essere monitorati con attenzione per evidenziare casi anomali caratterizzati da un numero eccessivo di tali accertamenti.
- 10.4 Una prima forma di disincentivazione proposta consisterebbe nel prevedere che, in caso di accertamento impedito, il distributore addebiti comunque al venditore l'intero importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento (40, 50 o 60 euro in funzione della portata termica complessiva dell'impianto di utenza); in tal caso, 15 euro sarebbero trattenuti dal distributore stesso a copertura dei costi sostenuti per la gestione della pratica mentre la differenza verrebbe versata dal distributore a cadenza bimestrale nel Conto per la qualità dei servizi gas già istituito con la deliberazione n. 168/04 presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico.

10.5 Si propone inoltre che il distributore segnali per iscritto al Comune territorialmente competente l'impossibilità di effettuare l'accertamento documentale per il mancato invio della documentazione completa da parte del cliente finale. Nella stessa comunicazione il distributore segnalerebbe la facoltà per il Comune di effettuare verifiche dirette sugli impianti di utenza con accertamento impedito con un contributo di 60 euro per ogni verifica effettuata. A differenza delle altre verifiche effettuate dal Comune, tale costo verrebbe addebitato dal distributore al venditore che fornisce il cliente finale interessato dall'accertamento impedito, una volta ricevuta dal Comune la comunicazione di avvenuta effettuazione della verifica. Il venditore addebiterebbe poi l'importo di 60 euro al cliente finale interessato.

Spunto di consultazione Q.7: I corrispettivi

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di corrispettivi? Se no, per quali motivi?

11. Il ruolo di controllo del Comune

11.1 La deliberazione n. 40/04, per come modificata dalla deliberazione n. 192/05, prevede al comma 11.7 che il distributore comunichi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito: Camera di commercio) territorialmente competente i casi di accertamento negativo o di mancato invio della documentazione completa nei tempi previsti dal regolamento.

11.2 Da più parti, ed in particolare dal Comitato Italiano Gas, è stato osservato che la legge n. 46/90 individua principalmente nel Comune il soggetto titolato al controllo dell'attuazione delle legge stessa e che appare quindi opportuno modificare l'attuale formulazione del comma 11.7 prevedendo che il distributore, anziché alla Camera di Commercio, comunichi al Comune territorialmente competente l'elenco degli impianti di utenza con accertamento negativo e/o impedito. Sarà poi il Comune, ove lo ritenga necessario a seguito della segnalazione del distributore e di una eventuale verifica sull'impianto di utenza, che comunicherà alla Camera di Commercio territorialmente competente i casi di mancato rispetto di tale legge.

11.3 Inoltre l'Autorità, condividendo la finalità di consolidare e rafforzare il ruolo di controllo attribuito dalla legge n. 46/90 ai Comuni, propone di estendere quanto oggi previsto dall'articolo 14 della deliberazione n. 40/04 agli impianti di utenza nuovi per i quali l'accertamento sia stato impedito. Per quanto riguarda gli impianti di utenza nuovi, il Comune avrebbe la facoltà di effettuare verifiche su impianti di utenza con accertamento positivo, per i quali continuerebbe a valere il limite del 5% fissato dal provvedimento, e su impianti di utenza con accertamento impedito, per i quali non varrebbe il limite del 5%, dato che il contributo di 60 euro, a differenza dei primi, non graverebbe sulle tariffe di distribuzione ma verrebbe addebitato dal distributore al venditore che fornisce l'impianto di utenza.

Spunto di consultazione Q.8: Il ruolo di controllo del Comune

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di rafforzamento del ruolo di controllo del Comune? Se no, per quali motivi?

12. Il ruolo degli accertatori

- 12.1 Le associazioni degli installatori hanno lamentato nel Gruppo di lavoro la disomogeneità da essi riscontrata nelle valutazioni effettuate dagli accertatori incaricati dai distributori, che avrebbe comportato in alcuni casi esiti degli accertamenti difformi a fronte di documentazioni simili. La difficoltà di rendere omogenee le valutazioni degli accertatori è stata riconosciuta anche dalle associazioni dei distributori e dagli Ordini e Collegi professionali.
- 12.2 In particolare è emerso un consenso generale sulla necessità di definire linee guida per gli accertatori, con affidamento della sua predisposizione al Comitato Italiano Gas, al fine di individuare regole di comportamento comuni ed obbligatorie e quale ruolo debba svolgere l'accertatore nei casi in cui la legge n. 46/90 preveda la predisposizione del progetto dell'impianto di utenza.
- 12.3 L'Autorità, condividendo le considerazioni sopra esposte propone di:
- a) prevedere nella deliberazione n. 40/04 un mandato esplicito al Comitato Italiano Gas di predisposizione di linee guida per l'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas alle quali debbano attenersi obbligatoriamente gli accertatori;
 - b) richiedere in particolare che tali linee guida individuino, nei casi in cui la legge n. 46/90 impone la predisposizione del progetto dell'impianto di utenza, se e in qual modo l'accertatore debba sottoporre ad accertamento il progetto stesso.

Spunto di consultazione Q.9: Il ruolo degli accertatori

Condividete le proposte dell'Autorità sul ruolo degli accertatori? Se no, per quali motivi? Quali ritenete che siano gli aspetti critici da disciplinare nelle linee guida?

13. Il canale di contatto tra il distributore e l'installatore

- 13.1 Le associazioni degli installatori, ma anche un'associazione dei distributori e dei venditori di gas, hanno segnalato la necessità che fra distributore ed installatore sia attivato un adeguato canale di dialogo per la consultazione, la verifica ed eventuali segnalazioni relative alla documentazione inviata dal cliente finale per il quale l'installatore stesso ha realizzato l'impianto.
- 13.2 Benché la deliberazione n. 40/04 non imponga l'obbligo per il distributore di istituire un canale di contatto diretto tra accertatore ed installatore, il Resoconto dell'istruttoria conoscitiva ha evidenziato come quasi tutti i distributori presi in esame hanno dichiarato di avere predisposto volontariamente un canale di contatto. L'istruttoria conoscitiva ha inoltre confermato che di norma le situazioni di maggiore efficienza nell'attuazione del regolamento e di minor disagio per i clienti finali si sono verificate proprio per quegli esercenti che hanno attivato efficaci ed agevoli canali di contatto diretto tra accertatori ed installatori.
- 13.3 L'Autorità vede sicuramente con favore l'istituzione da parte dei distributori di un canale diretto tra accertatori e distributori, ma ritiene opportuno non imporre l'obbligo, lasciando alla valutazione dei singoli distributori la decisione di istituire il canale stesso in funzione delle proprie scelte organizzative e gestionali. Resta

inteso che il distributore dovrà mettere in atto qualsiasi soluzione al fine di evitare inutili disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura, a partire dal fare chiamare telefonicamente l'installatore dal proprio accertatore (i recapiti telefonici dell'installatore sono a disposizione del distributore attraverso l'allegato B) fino all'approntamento di un canale di contatto diretto tra installatore ed accertatore.

Spunto di consultazione Q.10: Il canale di contatto diretto tra il distributore e l'installatore

Condividete la posizione dell'Autorità sul canale di contatto diretto tra distributore ed installatore? Se no, per quali motivi?

14. Ulteriori proposte di integrazione e modifica

14.1 L'attività del Gruppo di lavoro ha evidenziato anche aspetti di maggior dettaglio che hanno suggerito le seguenti modifiche alla deliberazione n. 40/04:

- a) aggiunta della definizione di dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/90 (comma 1.1, lettera g) ed allineamento della definizione di impianto di distribuzione a quella della deliberazione n. 168/04 (comma 1.1, lettera i);
- b) chiarimento di cosa si debba intendere per impianto di utenza destinato a servire cicli produttivi industriali o artigianali (comma 2.1);
- c) precisazione che l'informazione agli Ordini e Collegi professionali deve essere preventiva (comma 4.1);
- d) aggiornamento dei riferimenti alla deliberazione n. 168/04 anziché alla deliberazione n. 47/00 (commi 2.2 e 16.7) e soppressione dell'articolo 30;
- e) integrazione degli obblighi di registrazione e comunicazione (commi 9.2, 11.1 e 11.2).

14.2 Per una maggiore semplificazione della deliberazione n. 40/04, l'Autorità richiede comunque a tutti i soggetti interessati una verifica dell'opportunità o meno di apportare ulteriori modifiche o integrazioni alle attuali disposizioni relative all'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza nuovi, che sia opportuno considerare rispetto a quelle esaminate nei paragrafi precedenti.

Spunto di consultazione Q.11: Ulteriori proposte di integrazione e modifica

Ritenete che vi siano altre modifiche o integrazioni da apportare alla deliberazione n. 40/04 in relazione agli impianti di utenza nuovi? Se sì, quali?

15. I tempi di attuazione

15.1 Al fine di assicurare una adeguata gradualità, nonché il tempo per modificare le procedure aziendali ed approntare i necessari strumenti di registrazione, l'Autorità propone che le integrazioni alla regolazione vigente contenute nel presente documento per la consultazione decorrano dall'1 ottobre 2006, ad eccezione delle disposizioni, per le quali si prevede l'entrata in vigore immediata, relative a:

- a) casi di sospensione della fornitura;

b) pubblicazione da parte del distributore sul proprio sito internet dell'eventuale applicazione, su tutti gli impianti di distribuzione gestiti, delle disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3 della deliberazione n. 192/05.

15.2 Fatto salvo quanto indicato al punto precedente, lettera a), per i distributori che non si fossero avvalsi delle norme transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3 del regolamento, alle richieste di attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi pervenute entro il 30 settembre 2006 continuerebbe ad applicarsi quanto previsto dal regolamento, ad eccezione della sospensione della fornitura in caso di mancato invio del modello ministeriale che non sarebbe più richiesto.

15.3 Fatto salvo quanto indicato al punto 15.1, nel caso di distributori che si fossero invece avvalsi delle norme transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3 del regolamento, le richieste di attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi pervenute entro il 30 settembre 2006 per le quali l'attivazione fosse avvenuta senza accertamento e per le quali non fosse ancora pervenuta la documentazione completa alla data del 30 settembre 2006, verrebbero classificate con accertamento impedito. Il distributore sarebbe quindi tenuto a partire dall'1 ottobre 2006 ad applicare per tali richieste quanto proposto nel presente documento (comunicazione al Comune territorialmente competente e al cliente finale, addebito dell'intero importo previsto per i casi di accertamento effettuato, versamento nel Conto per la qualità dei servizi gas della differenza tra l'importo stesso ed i 15 euro trattenuti dal distributore).

Spunto di consultazione Q.12: Tempi di attuazione

Condividete i tempi di attuazione proposti dall'Autorità? Se no, per quali motivi?

Appendice 1 - Versione preliminare delle modifiche al regolamento

Nella presente appendice vengono riportati i testi preliminari degli articoli e dei commi della deliberazione n. 40/04 modificati per recepire le proposte contenute nel presente documento per la consultazione. Per comodità i testi modificati e/o integrati vengono riportati in grassetto.

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(omissis)

- g) **“dichiarazione di conformità” è il documento che l’installatore dell’impianto, ove previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), rilascia al committente al termine del lavoro, dopo aver verificato che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte; è costituita da due elementi: il modello ministeriale, conforme al D. M. 20 febbraio 1992, e gli allegati obbligatori, come indicati nello stesso decreto;**

(omissis)

- i) **“impianto di distribuzione” è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l’impianto di distribuzione è gestito da un unico distributore;**

(omissis)

Articolo 2

Adempimento degli obblighi di accertamento

2.1 Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a **servire cicli produttivi industriali o artigianali**, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti. **Ai fini del presente regolamento un impianto di utenza si intende destinato a servire cicli produttivi industriali o artigianali quando la somma delle portate termiche degli apparecchi ad esso collegati, impiegati a scopo produttivo, è maggiore della somma delle portate termiche degli apparecchi ad esso collegati, destinati al riscaldamento degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla cottura cibi.**

2.2 L’accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:

- a) attestazione di cui **all'allegato B**, completa di tutti i documenti **richiesti nel medesimo allegato B**;
- b) copia della dichiarazione di conformità;
- c) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26.

(omissis)

- 2.4 L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, **fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore con una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, l'installatore dichiara, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato**. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'articolo 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.

(omissis)

Articolo 4

Informazione agli Ordini e Collegi professionali

- 4.1 Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà **preventiva** informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

(omissis)

Articolo 7

Norme tecniche

- 7.1 Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche, **le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente**.
- 7.2 Il Cig, Comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza **specificando nelle stesse** i casi nei quali **secondo la legge** è obbligatoria la predisposizione del progetto.

- 7.3 **Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dal Cig.**

Articolo 8

Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento

(omissis)

- 8.2 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato **e per ogni accertamento che sia risultato impedito ai sensi del comma 16.5**, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.
- 8.3 Per ogni accertamento che risulti impedito **a causa della mancata ricezione** della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario **al netto delle imposte** e comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).

(omissis)

- 8.6 I costi di cui ai commi 8.2, **8.3** e 8.4 sono riconosciuti al distributore a condizione che:
- a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;
 - b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:
 - (i) **per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo II, la comunicazione scritta al Comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 11.7;**
 - (ii) **per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo IV, la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2 e la notifica al Comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3.**

(omissis)

- 8.9 **Nel caso di impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.5, il distributore versa gli importi di cui al comma 8.1, al netto degli importi di cui al comma 8.3, con cadenza bimestrale, entro la fine dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, nel Conto per la qualità dei servizi gas istituito presso la Cassa**

Conguaglio del Settore Elettrico, secondo modalità definite dalla stessa Cassa Conguaglio del Settore Elettrico entro il 30 settembre 2006.

- 8.10 Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 60,00 (sessanta) per ogni eventuale verifica effettuata dal Comune su un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.5 e che sia stata comunicata dallo stesso Comune al distributore ai sensi del comma 14.4.**

Articolo 9

Obblighi generali di registrazione del distributore

(omissis)

- 9.2 Il distributore registra per ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:
- a) il codice con cui identifica **l'impianto di distribuzione** al quale è allacciato l'impianto di utenza;
 - b) il codice con cui identifica il comune in cui è ubicato l'impianto di utenza medesimo;
 - c) il codice con cui identifica l'impianto di utenza;
 - d) il codice con cui identifica lo stato dell'impianto di utenza;
 - e) il codice con cui identifica la tipologia dell'impianto di utenza;
 - f) il codice con cui identifica l'accertatore che ha effettuato l'accertamento;
 - g) l'esito dell'accertamento, negativo o positivo;
 - h) la data di invio della comunicazione al cliente dell'esito dell'accertamento, ove dovuta;
 - i) la data della eventuale sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento;
 - j) il codice con cui identifica la richiesta di attivazione;**
 - k) il codice con cui si identifica il venditore che ha richiesto l'attivazione della fornitura.**

(omissis)

Articolo 11

Obblighi di comunicazione del distributore

- 11.1 Il distributore è tenuto nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente regolamento ad inviare comunicazione:
- a) al venditore;
 - b) al soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore;
 - c) al cliente finale nei soli casi di negazione o sospensione della fornitura di gas.**
- 11.2 A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica all'Autorità per **ogni impianto di distribuzione gestito e per le richieste di attivazione pervenute nell'anno termico precedente a quello in cui avviene la comunicazione:**
- a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato più di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

- b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- d) il numero di impianti di utenza per i quali gli sia stato impedito l'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- e) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento;
- f) i Comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al 14.1 e per ciascuno di essi;
 - (i) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
 - (ii) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore;
- g) **il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza soggetti al presente regolamento, distinti per stato e tipologia di impianto di utenza.**

(omissis)

11.5 A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica ad ogni Comune nel territorio del quale ha svolto l'attività di distribuzione del gas nell'anno termico precedente:

- a) l'elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno termico precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati, **indicando altresì, in caso di esito negativo, gli estremi dell'installatore interessato;**
- b) la facoltà del Comune di richiedere i contributi di cui all'articolo 14.

11.6 Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno 30 giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti, in caso di avvio successivo all'1 novembre 2004, il distributore **pubblica** nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":

- a) **un facsimile** degli allegati A, B, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
- b) le procedure, previste dal presente regolamento **e riportate nell'allegato G**, che devono essere seguite per l'attivazione della fornitura di gas, distinguendo **tra impianti di utenza nuovi e riattivati;**
- c) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

Il distributore pubblica altresì nella sezione individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore" la data dalla quale applica le disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3 su tutti gli impianti di distribuzione gestiti, nel caso abbia deciso di avvalersene.

- 11.7 Il distributore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.5 comunica tempestivamente per iscritto:
- a) al Comune territorialmente competente i dati identificativi degli impianti di utenza, indicando altresì gli estremi dell'installatore interessato e richiamando la facoltà del Comune di richiedere i contributi ai sensi all'articolo 14;
 - b) ad ogni cliente finale interessato che l'accertamento del suo impianto è stato impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti dal regolamento e che pertanto il distributore ha provveduto ad informarne il Comune che potrà effettuare una verifica diretta sul suo impianto con un costo a suo carico di 60 euro.
- 11.8 A partire dall'1 ottobre 2006 il distributore invia copia dell'allegato F insieme ad ogni preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento di un impianto che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- 11.9 A partire dal 31 marzo 2007 il distributore comunica all'Autorità la ragione sociale dei venditori, diversi dall'eventuale venditore collegato, per i quali nell'anno solare precedente il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura per le richieste di attivazione che ricadano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia risultato maggiore del 20% rispetto a quello dell'eventuale venditore collegato. Nella comunicazione all'Autorità il distributore fornisce altresì le motivazioni di tale scostamento. Il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura di cui sopra è calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle attivazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualità definito ai sensi del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04 sia delle attivazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'articolo 52, comma 52.1, del medesimo Testo integrato.

(omissis)

Articolo 13

Obblighi del venditore

- 13.1 Il venditore:
- a) entro il 30 settembre 2004 pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore", **un facsimile degli allegati A, B, E, F**, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
 - b) informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
 - (i) **l'allegato G;**
 - (ii) **l'allegato A, già compilato nella sezione di propria competenza;**
 - (iii) **una copia dell'allegato B;**
 - (iv) **il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento;**
 - c) a partire dall'1 ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza;

- d) il venditore fornisce la documentazione di cui alla precedente lettera b), in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:
- (i) tramite sportello, se esistente;
 - (ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria.

13.2 Con decorrenza dall'1 ottobre 2005, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente il numero dei clienti finali forniti alla data del 30 settembre precedente **con impianto di utenza per il quale si applica il presente regolamento.**

13.3 **A partire dall'1 ottobre 2006 il venditore invia copia dell'allegato F insieme al preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento.**

13.4 **Il venditore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.5 riporta nella prima bolletta utile del cliente finale interessato la dicitura "Le segnaliamo che il suo impianto di utenza è stato attivato senza che il distributore abbia potuto accertare la documentazione di legge. Di ciò è stato informato il suo Comune che potrebbe effettuare la verifica diretta del suo impianto con un costo a suo carico di 60 euro".**

Articolo 14

Verifiche da parte del Comune

(omissis)

14.3 Il Comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche **su impianti di utenza con accertamento positivo** pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a). **Il Comune ha diritto altresì al contributo unitario di cui al comma 14.1 per ogni verifica di un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia stato impedito ai sensi del comma 16.5 e per il quale il distributore abbia inviato la comunicazione di cui al comma 11.7, lettera a).**

(omissis)

Titolo II – Impianti di utenza nuovi

(omissis)

Articolo 16

Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi

16.1 Per le richieste di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo viene definita la seguente procedura obbligatoria:

- a) **il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura di gas per tale impianto;**
- b) **il venditore invia al distributore, per via informatica e nel rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04 comma 34.4, la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:**
 - i) **il codice del punto di riconsegna (Pdr);**
 - ii) **il recapito del distributore al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;**
- c) **il distributore fornisce al venditore i dati richiesti per via informatica;**
- d) **il venditore compila la sezione dell'allegato A di propria pertinenza e lo fa pervenire al cliente finale, unitamente all'allegato G e a una copia dell'allegato B;**
- e) **il cliente finale compila e firma l'allegato A nella sezione di propria pertinenza e consegna l'allegato B all'installatore dell'impianto, affinché lo compili, lo firmi e glielo restituisca unitamente ai documenti richiesti dallo stesso allegato B;**
- f) **il cliente finale invia o consegna al distributore la documentazione di cui al comma precedente;**
- g) **il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera e) non completa invia al cliente finale, ed in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante.**

16.2 Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati A e B e da tutti i documenti richiesti dall'allegato B, e sia pervenuta entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore di cui al precedente comma 16.1, lettera b).

(omissis)

16.4 Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione in cui:

- a) **notifica l'esito negativo dell'accertamento;**
- b) **evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;**
- c) **segnala al venditore che richiede l'attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.1 lettera e) del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.**

16.5 Il distributore attiva la fornitura di gas e classifica l'accertamento come impedito nel caso in cui la documentazione pervenuta al distributore stesso

entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura da parte del venditore di cui al precedente comma 16.1, lettera b) non sia completa, ma sia costituita almeno dagli allegati A e B e da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, da una copia della visura camerale riportante gli stessi requisiti.

16.6 Ai fini dell'attivazione della fornitura:

- a) il cliente finale deve compilare e firmare esclusivamente l'allegato A inviatogli dal venditore;**
- b) l'installatore può compilare e firmare una copia dell'allegato B diversa da quella che gli è stata inviata dal venditore, purché conforme al modello allegato al presente regolamento.**

16.7 Il distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte dell'installatore dell'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell'attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al venditore, una comunicazione scritta in cui:

- a) notifica la segnalazione dell'installatore;**
- b) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.**

Articolo 17

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza nuovi

17.1 Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra ogni accertamento che sia stato impedito ai sensi del comma 16.5.

(omissis)

Articolo 18

Norme transitorie per impianti di utenza nuovi

(omissis)

18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:

(omissis)

- f) il distributore a partire dall'1 ottobre 2006:**
 - (i) classifica gli impianti di utenza nuovi con richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 30 settembre 2006, per le quali l'attivazione fosse avvenuta senza accertamento e per le quali non fosse ancora pervenuta la documentazione completa alla data del 30 settembre 2006, come impianti di utenza con accertamento impedito;**

- (ii) **attua per gli impianti di utenza di cui al punto precedente quanto previsto dal presente regolamento in tema di accertamenti impediti.**

18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26, **qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.1, lettera e)**, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso **l'Allegato A compilato e firmato e** copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all'articolo 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.

18.5 Fino al 30 settembre 2006:

- a) **il venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera b):**
 - (i) **tramite sportello, se esistente;**
 - (ii) **in assenza di sportello, tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante invio postale con posta prioritaria;**
- b) **il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.**

Articolo 22

Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori

22.1 Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, **attua quanto previsto dal precedente articolo 16.**

Articolo 30

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00

L'articolo è abrogato.

Articolo 33

Entrata in vigore

(omissis)

- 33.5 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000:
- a) il Titolo II, con esclusione dell'articolo 18 e fatto salvo quanto di seguito disposto, entra in vigore dall'1 ottobre 2006; qualora, successivamente a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1, **lettera e**);
 - b) i termini di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4 sono differiti di un anno.

Appendice 2 – Nuovi allegati A, B ed E

Allegato A

(sezione da compilarsi a cura del venditore)

Ragione sociale del venditore:	_____
Codice del Punto di Riconsegna:	_____
Codice assegnato dal venditore alla richiesta di fornitura	_____
Recapito del distributore a cui inviare la documentazione (allegati A e B e ulteriore documentazione allegata)	_____ _____
Data di invio al distributore della richiesta di attivazione della fornitura di gas	_____

(sezione da compilarsi a cura del cliente finale)

CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto (*) _____
residente in: via _____ n. _____
piano _____ interno _____ comune _____
(prov. _____), tel. _____ Codice Fiscale / Partita IVA: _____

• **Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza al seguente indirizzo:**

via _____ n. _____ piano _____
interno _____ comune _____ (prov. _____), tel. _____

• **Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza (Allegato B);**

• **Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o Dichiarazione equivalente per impianti di utenza non soggetti a tale legge; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.**

Data, località _____

Firma: _____

Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (Allegato B).

(*) Il nominativo deve coincidere con quello della persona che sottoscrive il contratto di fornitura con il venditore.

Allegato B

(da compilarsi a cura dell'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza)

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO

(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Nome e cognome del cliente finale per il quale ha realizzato l'impianto di utenza (*)	_____
---	-------

(*) Il nominativo deve coincidere con quello della persona che ha compilato e firmato l'Allegato A.

Il sottoscritto _____ titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) _____

con sede nel comune di: _____

(prov. ____), tel. _____ (tel. portatile: _____ e_mail: _____)

via _____ n. _____

Partita IVA: _____

iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di _____ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443)

della provincia di _____ n. _____

esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

installato nei locali siti nel comune di _____ (prov. ____)
via _____ n. _____

ricadente nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46: sì (1) no

• **Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo:**

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): _____, in particolare verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto, la conformità della ventilazione e dell'aerazione a quanto prescritto dalla normativa tecnica, l'idoneità dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad esso collegati;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);

- **Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o Dichiarazione equivalente nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione di tale legge.**
- **Allega alla presente attestazione:**
 - **progetto (per gli impianti con obbligo di progetto).**
 - **relazione con tipologie dei materiali utilizzati (3);**
 - **schema di impianto realizzato (4);**
 - **copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti;**
 - **riferimento ad eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (5).**

Data, località _____

Il dichiarante (timbro e firma)

Recapito telefonico del dichiarante

NOTE

(1) Per gli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46, vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle verifiche.

(3) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

(4) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(5) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

Allegato E

(da compilarsi a cura dell'installatore)

Cognome e nome del cliente finale	_____
-----------------------------------	-------

Il sottoscritto _____ titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) _____ con sede nel comune di: _____ (prov. ____), tel. _____ (tel. portatile: _____ e_mail: _____) via _____ n. _____ Partita IVA: _____

iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di _____

iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di _____ n. _____

ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

di avere effettuato con esito positivo la prova di tenuta sull'impianto interno secondo quanto previsto dalla norma tecnica vigente (1):
_____.

di avere effettuato, nel rispetto della legislazione e delle norme tecniche vigenti, in edificio adibito ad uso (2): **industriale** **civile (3)**
 commercio **altri usi ubicato nel comune di**
_____ (prov. ____) via _____ n. _____,
opere intese come:

nuovo impianto **trasformazione** **ampliamento** **manutenzione straordinaria** **sostituzione di apparecchio installato in modo fisso**

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (4) o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti.

Data, località _____

Il dichiarante (timbro e firma)

NOTE

(1) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di richiesta di riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto intervento del distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto interno. **Non compilare la sezione sottostante!**


(2) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di richiesta di attivazione della fornitura durante il periodo transitorio di cui all'art. 18 della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. **Non compilare la sezione soprastante!**



(3) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(4) Solo per impianti che ricadono nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Appendice 3 – Schema del flusso delle informazioni

Nella presente appendice viene riportato il flusso delle principali fasi previste dalla procedura di attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi. In particolare, il primo quadro presentato riporta per ciascun attore il dettaglio delle comunicazioni di propria competenza, a partire dalla richiesta di attivazione della fornitura fino alla verifica della completezza della documentazione inviata dal cliente finale al distributore. Vengono successivamente richiamati il quadro 2, in cui si riporta il flusso delle informazioni nel caso in cui il distributore verifichi la non completezza della documentazione inviata dal cliente finale, e il quadro 3 che specifica i passaggi previsti in caso di esito negativo dell'accertamento documentale effettuato dal distributore.





Appendice 4 – Nuovi allegati F e G

Allegato F

Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento

Gentile Cliente,

la presente lettera illustra la procedura definita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di contribuire a rendere sicura l’attivazione del suo impianto alimentato a gas. Per sua tutela l’attivazione dell’impianto può infatti essere effettuata dopo la verifica che siano state rispettate tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza dell’impianto stesso.

Dopo la realizzazione dell’allacciamento che ha richiesto, per ottenere celermente e senza disagi l’attivazione della fornitura di gas, è necessario che segua quanto descritto di seguito.

- 1) Innanzitutto dovrà affidare i lavori di installazione del Suo impianto di utilizzo del gas (ad esempio l’installazione della caldaia e dei fuochi per uso cottura) a una Ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e, nel caso di impianto in un’abitazione, abilitata ai sensi della legge n. 46/1990 (chieda preventivamente all’installatore la copia del certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestano tale abilitazione).
- 2) Una volta installato l’impianto dovrà richiedere l’attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore Le fornirà due moduli, denominati Allegato A e Allegato B.
- 3) Dovrà compilare completamente e firmare il modulo Allegato A, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l’impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l’impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l’installatore non Le abbia rilasciato la “dichiarazione di conformità”, prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione: dovrà impiegare esclusivamente il modulo Allegato A fornitoLe dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.
- 4) Il modulo Allegato B dovrà essere consegnato all’installatore, che glielo restituirà compilato e con apposti timbro e firma; non è indispensabile che l’installatore utilizzi il modulo Allegato B fornitoLe dal venditore, ma va bene anche un altro modulo purché conforme al modello predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas¹. L’installatore dovrà anche consegnarLe, con il modulo Allegato B, la documentazione richiesta dallo stesso Allegato B, corrispondente agli “allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità”, che comunque l’installatore è tenuto per legge a consegnarle al termine del proprio lavoro.
- 5) Dovrà trasmettere i moduli Allegato A e Allegato B, con la documentazione rilasciata dall’installatore, alla Azienda distributrice, all’indirizzo indicato sul modulo Allegato A; il tutto deve pervenire all’Azienda distributrice entro 20 giorni lavorativi dalla “data di richiesta dell’attivazione della fornitura” riportata

¹ Reperibile sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’indirizzo www.autorita.energia.it.

sul modulo Allegato A. Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare che la documentazione pervenga oltre il termine utile.

- 6) La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall'Azienda Distributrice per verificare se l'impianto a cui attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sarà attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'Azienda distributrice non potrà provvedere all'attivazione della fornitura e Lei dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avrà provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verrà inviata dalla Sua Azienda distributrice; in entrambi i casi Le potranno essere addebitati dal suo fornitore di gas € 40,00 / € 50,00 / € 60,00².
- 7) Se entro 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'attivazione della fornitura non perviene all'Azienda distributrice tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli Allegato A e Allegato B, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verrà attivata comunque ma l'Azienda distributrice notificherà al Suo Comune di residenza che non è stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune. In caso di verifica da parte del Comune, questi ha il diritto di richiedere all'Azienda distributrice un contributo di € 60,00 che Le saranno addebitati dal suo fornitore di gas, ferma restando la facoltà del Comune di richiedereLe direttamente ulteriori costi connessi alla verifica; La informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.

Distinti saluti

² Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).

Versione da trasmettere al cliente finale alla richiesta di attivazione della fornitura

Gentile Cliente,

la presente lettera illustra la procedura definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di contribuire a rendere sicura l'attivazione del suo impianto alimentato a gas. Per sua tutela l'attivazione dell'impianto può infatti essere effettuata dopo la verifica che siano state rispettate tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza dell'impianto stesso.

Per ottenere celermente e senza disagi l'attivazione della fornitura di gas, è necessario che segua quanto descritto di seguito.

- 1) Unitamente alla lettera Le abbiamo fornito due moduli, denominati Allegato A e Allegato B: dovrà compilare completamente e firmare il modulo Allegato A, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non Le abbia rilasciato la "dichiarazione di conformità", prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione: dovrà impiegare **esclusivamente** il modulo Allegato A fornitoLe unitamente alla lettera altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.
- 2) Il modulo Allegato B dovrà essere consegnato all'installatore, che glielo restituirà compilato e con apposti timbro e firma; non è indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo Allegato B fornitoLe unitamente alla lettera, ma va bene anche un altro modulo purché conforme al modello predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas³. L'installatore dovrà anche consegnarLe, con il modulo Allegato B, la documentazione richiesta dallo stesso Allegato B, corrispondente agli "allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità", che comunque l'installatore è tenuto per legge a consegnarle al termine del proprio lavoro.
- 3) Dovrà trasmettere i moduli Allegato A e Allegato B, con la documentazione rilasciata dall'installatore, alla Azienda distributrice, all'indirizzo indicato sul modulo Allegato A; il tutto deve pervenire all'Azienda distributrice entro 30 giorni lavorativi dalla "data di richiesta dell'attivazione della fornitura" riportata sul modulo Allegato A. Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare che la documentazione pervenga oltre il termine utile.
- 4) La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall'Azienda Distributrice per verificare se l'impianto a cui attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sarà attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'Azienda distributrice non potrà provvedere all'attivazione della fornitura e Lei dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avrà provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate e indicate in una

³ Reperibile sul sito internet dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas all'indirizzo www.autorita.energia.it.

apposita comunicazione che Le verrà inviata dalla Sua Azienda distributrice; in entrambi i casi Le verranno addebitati € 40,00 / € 50,00 / € 60,00⁴.

- 5) Se entro 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'attivazione della fornitura non perviene all'Azienda distributrice tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli Allegato A e Allegato B, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verrà attivata comunque, ma l'Azienda distributrice notificherà al Suo comune di residenza che non è stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune. In caso di verifica da parte del Comune, questi ha il diritto di richiedere all'Azienda distributrice un contributo di € 60,00 che Le saranno addebitati dal suo fornitore di gas, ferma restando la facoltà del Comune di richiedereLe direttamente ulteriori costi connessi alla verifica; La informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.

Distinti saluti

⁴ Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).